



# COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

( Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364 )

N.29 DEL 05.03.2024

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2024 E DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO.**

\*\*\*\*\*

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno CINQUE del mese di MARZO, alle ore 12,00, in Bagaladi, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, con l'osservanza delle modalità di legge, nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MONORCHIO SANTO	Sindaco	X	
MARRAPODI ANTONINO	Vice-Sindaco	X	
RUSSO FRANCESCO	Assessore	X	

PRESENTI: 3 - ASSENTI: /

Con la partecipazione del Segretario Comunale a scavalco, dott.ssa Patrizia Bognoni, ed avvalendosi delle attribuzioni di competenza della Giunta Comunale, ai sensi ed in conformità a quanto disposto dall'art. 48 del D.lgvo n. 267/2000, l'ing. Santo Monorchio, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell'Area Tecnica ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica e contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,
- Il Responsabile dell'Area Finanziario - Tributi ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Il Comune di Bagaladi gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia" e gestisce il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, con il comune limitrofo di San Lorenzo; che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, gli Enti Locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative alle entrate di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; le relative deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di anzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; che la lettera c) del comma 1 dell'art. 172 del D. Lgs 267/2000, prevede che le suddette deliberazioni devono, fra l'altro, essere allegare al bilancio di previsione;

Visti

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il DM 22 dicembre 2023 che, per le motivazioni richiamate nelle sue premesse, dispone il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;

Considerato che l'art. 21, comma 19 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito ad ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

Vista la deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 con la quale l'Autorità ha definito le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore;

Vista la deliberazione n.665/2017/R/IDR, del 28/9/2017, con la quale la citata Autorità ha determinato i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 della legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale) in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato nonché del successivo D.P.C.M. 13 ottobre 2016 adottato in forza della citata previsione;

Considerato che l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del re-cupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

Visto il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), allegata alla richiamata deliberazione 665/2017/R/IDR con cui sono state fornite le disposizioni in materia di articolazione tariffaria, secondo le quali, in particolare:

- a) i corrispettivi applicati alle utenze domestiche devono essere articolati prevedendo per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:
  - a.1 una quota fissa (Euro/anno), indipendente dal volume consumato, e quantificata, distintamente, per il servizio acquedotto, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, con addebito della quota fissa in funzione dei servizi attivi per ciascun utente.
  - a.2 una quota variabile per il servizio di fognatura e depurazione proporzionale al consumo, non articolata per scaglioni e calcolata sulla base del valore assunto negli anni precedenti;
  - a.3 una quota variabile (Euro/mc) per il servizio acquedotto, proporzionale al consumo e modulata per scaglioni, secondo il seguente schema.
    - I. una fascia di consumo annuo agevolato, solo per le utenze domestiche residenti, definita tenuto conto dalla quantità essenziale di acqua;
    - II. una fascia a tariffa base, per come assunta nell'articolazione tariffaria previgente;
    - III. da una a tre fasce di eccedenza, cui applicare tariffe tra loro crescenti.
  - a.4 La medesima struttura della quota variabile si applica alle utenze domestiche non residenti, ad eccezione dell'obbligo di prevedere una prima fascia di consumo a tariffa agevolata
- b) i corrispettivi applicati alle diverse tipologie di utenze non domestiche devono essere articolati prevedendo per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

b.1 una quota fissa (Euro/anno), indipendente dal volume consumato e quantificata, distintamente per il servizio acquedotto, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, con addebito della quota fissa in funzione dei servizi attivi per ciascun utente;

b.2 una quota variabile per il servizio di fognatura e depurazione proporzionale al consumo non articolata per scaglioni;

b.3 una quota variabile (Euro/mc) per il servizio acquedotto, proporzionale al consumo che può essere articolata, secondo il seguente schema:

I. una fascia a tariffa base;

II. da una a tre fasce di eccedenza, cui applicare tariffe tra loro crescenti, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente;

VISTA la deliberazione del 5 maggio 2016 n° 218/2016/R/idr, con l'ARERA ha approvato il Testo Integrato relativo alla regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale, da cui si rileva, in particolare, quanto segue:

a) all'art. 10.1 le modalità di calcolo del consumo medio annuo;

b) all'art. 10.3 la previsione che in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dall'Ente o ad autoletture, necessari per la determinazione del consumo medio annuo, gli Enti procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza similare;

c) all'art. 11.1 le modalità di calcolo del consumo stimato in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dall'Ente o ad autoletture relativamente ad un determinato intervallo temporale;

d) all' art. 11.2 la previsione che l'Ente può applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello definito al precedente comma 11.1, purché il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato per l'anno solare corrente sia pari al consumo medio annuo;

e) all'art. 11.3 la previsione che in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, l'Ente può procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, mediante il consumo stimato, a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile;

Ritenuto che nel caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura determinati con le modalità indicate del precedente paragrafo , di applicare un consumo di 55,00 mc/ anno/persona .



Rilevato che i costi previsti per la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2024, comunicati dall'Ufficio Tecnico, è pari ad € 159.339,64;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

1. di approvare le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2024, come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Acqua

Quote fisse

	Tariffa euro/utenza		
	utenze domestiche	utenze industriali	utenze commerciali
Quota fissa Acquedotto	€ 18,00	€ 45,00	€ 19,00
Quota fissa Fognatura	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
Quota fissa Depurazione	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50

Quote variabili

UTENZE DOMESTICHE - ACQUA			
	da mc	a mc	Tariffa euro/mc
Tariffa agevolata	0	30	€ 0,85
Tariffa base	31	100	€ 1,05
Tariffa 1^ fascia	101	300	€ 1,22
Tariffa 2^ fascia	301		€ 1,31
UTENZE INDUSTRIALI - ACQUA			
	da mc	a mc	Tariffa euro/mc
Tariffa agevolata	0	100	€ 1,84
Tariffa base	101	300	€ 2,10
Tariffa 1^ fascia	301	500	€ 2,30
Tariffa 2^ fascia	501		€ 2,43

UTENZE COMMERCIALI - ACQUA			
	da mc	a mc	Tariffa euro/mc
Tariffa agevolata	0	100	€ 1,05
Tariffa base	101	300	€ 1,22
Tariffa 1^ fascia	301	500	€ 1,31
Tariffa 2^ fascia	501		€ 1,38

	Tariffa euro/mc
Fognatura	€ 0,10
Depurazione	€ 0,26

<b>Utenze acquedotto "femmina" da 0 a 100 mc</b>	<b>€/mc</b>
<b>utenze per fabbricati</b>	<b>€ 56,77</b>
<b>utenze per ricovero animali</b>	<b>€ 72,99</b>
<b>utenze per irrigazione</b>	<b>€ 202,77</b>

- Oltre il consumo di mc 100 €/mc 0,60.

2. Di approvare il seguente piano economico finanziario dei costi di gestione del Servizio Idrico Integrato:

**ANNO 2024**

<b>COSTI ECONOMICI</b>	<b>IMPORTO</b>
PERSONALE	€ 600,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	€ 5.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 152.799,64
TRASFERIMENTI	€ 00
IMPOSTE E TASSE	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 159.399,64</b>

3. Di dare atto che la stima dei proventi delle predette tariffe assicura la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato per una percentuale pari al 92,90%, come si rileva dal prospetto seguente:

<b>PROVENTI</b>	<b>IMPORTO</b>
Canone acqua	€. 130.000,00
Canone fognatura	€. 4.673,38
Canone depurazione	€. 13.462,62
<b>TOTALE</b>	<b>€. 148.100,00</b>

4. di stabilire che nel caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura del consumo, sarà applicato un consumo di 55,00 mc/anno/persona .

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione tariffaria, con separata votazione favorevole, espressa all'unanimità

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Tuel.



**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2024 E DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi  
(Arch. Domenica Iaria)



Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi  
(Dot. Bruno Zappavigna)





**Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05.03.2024**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2024.**

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(d.  gnoni)


**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**

**(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)**

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 29 MAR 2024 e , contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del 29 MAR 2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

( France  Suraci )

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/03/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000.